

RIAPERTURA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI COREGLIA LIGURE.

(Approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 305 del 18/09/2023)

Premesso che:

- in data 12/04/2022 è stato pubblicato il Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendano disponibili nel Comune di Coreglia Ligure;
- a seguito di giudizio pendente nanti la Corte Costituzionale sulla legittimità di una parte dell'art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2004 il Bando è stato sospeso;
- con sentenza n. 77 del 22/02/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2004 limitatamente alle parole "da almeno cinque anni";
- la DGR 613/2018, modificata dalla DGR 665/2021 con la quale erano stati approvati gli indirizzi ed i criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, conteneva, nel proprio allegato, indicazioni esplicative relative al requisito della residenza protratta per alcuni anni;
- con la DGR 495/2023, recependo la citata pronuncia della Corte Costituzionale, sono stati approvati i nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in sostituzione delle precedenti disposizioni sopra richiamate;
- di conseguenza sussistono le condizioni per la riapertura del Bando con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente documento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

in attuazione dell'art. 4, comma 1 e 3 e dell'art. 3 comma 3 della legge regionale n° 10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 495 del 26/05/2023

E' RIAVVIATA LA PROCEDURA

di cui al bando di concorso pubblicato in data 12/04/2022 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii., situati nel Comune di Coreglia Ligure che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

Requisiti per l'assegnazione

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP attengono alle condizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2004 e ss.mm.ii. con le precisazioni di seguito riportate:

A) Requisiti del richiedente:

- a. la partecipazione ai bandi è consentita:
- 1) ai cittadini italiani;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- 2) ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;
 - 3) agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007;
 - 4) agli stranieri titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
 - 5) agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998;
- b.** residenza o attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente nel Comune di Coreglia Ligure ovvero nel bacino di utenza "L" (Carasco, Cicagna, Moconesi, Lumarzo, Tribogna, Neirone, Lorsica, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto) alla data di pubblicazione del presente bando. La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

B) Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare:

a. limiti alla titolarità di diritti reali:

- 1) non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. l'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

- 2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore ad € 44.255,15 corrispondente al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza "L".

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera c. dei requisiti per l'assegnazione, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;

- 3) non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella tabella sopra evidenziata alla lettera c.

In deroga ai requisiti sopra riportati, di cui alla lettera c) al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.

- b. assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico non può partecipare al bando:

- ⚡ colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- ⚡ il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a

condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;

- ⚡ l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- ⚡ il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- c. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;
- d. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- e. possedere una situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative, non superiore ad **€ 17.000,00**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un'ISEE non superiore a **€ 20.000,00**.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno **2021**, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti c-d-e-f-g dal richiedente e da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

Domanda di partecipazione

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere firmata, datata e compilata in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti da A.R.T.E. Genova.

Coloro i quali avessero già presentato domanda durante la precedente apertura del presente bando dovranno integrarla utilizzando unicamente il modulo

predisposto da A.R.T.E. Genova. L'integrazione della domanda già presentata nel 2022 dovrà avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per la presentazione di una nuova domanda e verrà valutata con i medesimi criteri.

Le domanda deve essere presentata esclusivamente dal 21/09/2023 al 20/10/2023 (30 giorni).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

- alla data del **31/10/2023** per i residenti nella comunità europea (**41 giorni**);
- alla data del **19/12/2023** per i residenti nei paesi extraeuropei (**90 giorni**).

I moduli sono reperibili a partire dalla data di pubblicazione del presente bando presso il Comune di Coreglia Ligure, Piazza Guainazzo 1 - 16040 (GE) e/o nei sito internet di A.R.T.E. Genova: www.arte.ge.it e/o del Comune di Coreglia Ligure www.comune.coreglialigure.ge.it

--ooOoo--

La domanda potrà essere trasmessa ad A.R.T.E. Genova con le seguenti modalità:

- **mediante consegna a mano ai funzionari di A.R.T.E. Genova nelle giornate del 21/09/2023 e del 20/10/2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede del Comune di Coreglia Ligure, Piazza G. Guainazzo 1 - 16040 COREGLIA LIGURE (GE). Farà fede la data apposta sulla domanda dei funzionari di A.R.T.E. Genova.**
- **mediante consegna a mano presso la sede del Comune di Coreglia Ligure, Piazza G. Guainazzo 1 - 16040 COREGLIA LIGURE (GE) da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Farà fede la data apposta sulla domanda dal Comune stesso.**
- **mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo di A.r.t.e. Genova sito in Genova, Via Bernardo Castello 3 - 16121 (piano terra). La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa. All'esterno della busta dovrà essere indicato "Domanda bando COREGLIA LIGURE" e il mittente. Farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo di A.r.t.e. Genova;**
- **tramite raccomandata A/R indirizzata ad A.R.T.E. Genova, in busta chiusa all'indirizzo "Via Bernardo Castello 3 - 16121 Genova". All'esterno della busta chiusa dovrà essere indicato "Domanda bando COREGLIA LIGURE" e il mittente. Farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo di A.r.t.e. Genova.**

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre i termini sopra indicati. Se la domanda viene inviata tramite raccomandata A/R farà fede la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo di A.R.T.E. Genova, se consegnata a mano ad A.R.T.E. Genova, dovrà pervenire entro le ore 12.00 dei giorni di scadenza.

Le domande che perverranno oltre il termine di chiusura del bando come sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria provvisoria.

Il richiedente che non risiede o che non svolge l'attività lavorativa nel Comune di Coreglia Ligure può presentare domanda per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

Le domande che perverranno oltre il termine di chiusura del bando come sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria provvisoria.

La domanda, non compilata utilizzando gli appositi stampati e presentata oltre la scadenza fissata dal presente bando sarà dichiarata INAMMISSIBILE.

La domanda priva della scheda di valutazione (utile ai fini dell'attribuzione del punteggio), verrà valutata esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal partecipante nella domanda e accertabile tramite l'accesso alle banche dati degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente Bando pena l'inammissibilità.

Del pari saranno dichiarate inammissibili le domande che risultino prive, alla data di scadenza del bando, dell'attestazione ISEE, parimenti saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o non corredate da un documento di identità valido del sottoscrittore.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e dalla DGR n. 495 del 26/05/2023 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE

Fermo restando che ogni situazione non autocertificabile, soggettiva od oggettiva, dichiarata, deve essere comprovata da idonea documentazione atta all'attribuzione del punteggio, alla domanda deve essere altresì allegata:

- copia del codice fiscale e di documento d'identità in corso di validità;
- qualora trattasi di cittadino extracomunitario:
 - copia della carta di soggiorno di cui al D.Lgs. 30/2007 ovvero copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 modificato dalla L. 189/2002, ovvero copia del Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
- qualora trattasi di richiedente non residente nel bacino di utenza "L", nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:
 - dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Coreglia Ligure.

- qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
- qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

---ooOoo---

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

Esigenza di autonomia dei nuclei familiari e casi particolari

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii..

Possono, altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

Valutazione della domanda

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le seguenti modalità:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza;
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO.

Condizioni familiari

1. Anziani

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; *punti 20*
- b) tutti con età maggiore di 65 anni. *punti 15*

2. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili; *punti 30*
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili; *punti 20*
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; *punti 15*
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. *punti 8*

3. Malati terminali

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica *punti 8*

4. Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori; *punti 12*
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori; *punti 10*
- c) famiglia di nuova formazione con minori; *punti 7*
- d) famiglia di nuova formazione senza minori. *punti 5*

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro sei mesi dall'assegnazione.

5. Persone sole, con eventuali soggetti a carico

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; *punti 16*
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; *punti 15*
- c) persona sola. *punti 8*

6. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente; *punti 18*
- b) richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni; *punti 10*
- c) richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni. *punti 8*

7. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; *punti 10*
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. *punti 10*

8. Casi particolari

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; *punti 15*
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione. *punti 15*

Condizioni abitative

9. Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/3/2016:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; *punti 80*
- b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; *punti 60*
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. *punti 30*

10. Condizione abitativa impropria

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i

quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. *punti 70*

11. Coabitazione

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità; *punti 15*

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. *punti 12*

12. Sovraffollamento

a) sovraffollamento estremo (X*) *punti 20*

b) sovraffollamento marcato (X) *punti 15*

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie >= mq. 8))						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

13. Condizioni dell'alloggio

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; *punti 25*

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. *punti 20*

14. Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale

condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

punti 25

15. Condizioni di accessibilità

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.

punti 13

16. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e ss.mm.ii.

punti 20

"Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata."

17. Residenza e/o attività lavorativa

Periodo di residenza o attività lavorativa nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Coreglia Ligure		Periodo di residenza o attività lavorativa nella Regione	Periodo di residenza o attività lavorativa nel Comune di Coreglia Ligure	Punteggio
almeno 5 anni	e	almeno 8 anni		10
almeno 6 anni	e	almeno 8 anni		20
			almeno 4 anni	30
			almeno 6 anni	40

18. Punteggio partecipazione a bandi precedenti

Attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

19. Situazione economica

Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza

fra il limite massimo di partecipazione (€ 17.000,00) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

limite di accesso ISEE – ISEE nucleo familiare
limite ISEE.

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{17.000,00 - 3.000,00}{17.000,00}$$

Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona con ISEE superiore ad € 17.000,00, non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

Modalità di attribuzione del punteggio

- a) Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle tabelle seguenti, sono raggruppate (A1, A2....F1, F2....) in modo da escludere quelle incompatibili;
- b) si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- c) il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1, con arrotondamento al secondo decimale;
- d) l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra 0 ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
 - 1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5. dei criteri di cui alla D.G.R.n. 495/23 e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "Condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
 - 2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
 - 3) per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0 (vedi formula riportata al punto 19);
- e) i valori di cui sopra sono integrati:
 1. con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella tabella di cui al punto 17;
 2. tali punteggi vanno ricondotti nell'intervallo 0 – 1, con le modalità sopra descritte.
- f) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi X 100.

PUNTEGGI

CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15
6	2d				8
7	3a	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
8	4a		famiglie formazione nuova		12
9	4b				10
10	4c				7
11	4d				5
12	5a	persone sole		persone sole	16
13	5b			15	
14	5c			8	
15	6a		disoccupazione	disoccupazione	18
16	6b			10	
17	6c			8	
18	7a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
19	7b				10
20	8a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
21	8b				15
		F1	F2	F3	
		<=100	<=100	<=100	

CONDIZIONI : Disagio Abitativo							
N.	codice	Condizioni				Valore	
1	9a	rilascio alloggio				80	
2	9b					60	
3	9c					30	
4	10			alloggio improprio			70
5	11a				coabitazione	coabitazione	15
6	11b						12
7	12a				sovraffollamento	sovraffollamento	20
8	12b						15
9	13a				condizioni alloggio		25
10	13b						20
11	14					barriere architettoniche	25
12	15				accessibilità		13
13	16				affitto oneroso	affitto oneroso	20
		A1	A2	A3	A4		
		<= 100	<=100	<=100	<=100		

Graduatoria e ricorsi

a) Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata:

- sui siti istituzionali di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it) e all'Albo Pretorio del Comune di Coreglia Ligure (www.comune.coreglialigure.ge.it)

Il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria ha la durata di trenta giorni.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di **30 giorni** dalla relativa pubblicazione sul sito di A.R.T.E. Genova (farà fede la data di ricevimento apposta dall'Ufficio Protocollo di A.R.T.E. Genova).

I ricorsi che perverranno oltre il termine sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria definitiva.

b) Graduatoria definitiva

Conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, A.R.T.E. Genova approva la graduatoria definitiva.

La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà secondo le modalità stabilite per la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito di A.R.T.E. Genova è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LIGURIA.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva avviene in forma anonima: il nominativo del partecipante verrà sostituito con il codice identificativo assegnato successivamente alla presentazione della domanda e comunicato al partecipante tramite raccomandata A/R.

Tale codice dovrà essere conservato con cura perché consentirà di ritrovare, all'interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva, il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio competente (Ufficio Edilizia Residenziale Sociale di A.R.T.E. Genova) ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso. E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Simone Stagnaro.

Assegnazione degli alloggi

L'ente gestore segnala al Comune gli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso.

A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale n. 10/04 e ss.mm.ii., una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata dal Comune ai soggetti indicati alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta).

L'Amministrazione comunale assegna la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 lettere da b) a k) della legge regionale n. 10/04 e ss.mm.ii. sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando, occorre averne assegnato una alle restanti categorie.

L'ordine di priorità della categoria di appartenenza è individuato come segue:

Categorie di appartenenza

1. anziani ultrasessantacinquenni;
2. nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
3. nuclei familiari con presenza di malati terminali;
4. giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
5. appartenenti alle Forze dell'Ordine;
6. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
7. genitori separati o divorziati;
8. persone sole con minori;
9. nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
10. nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

Il provvedimento comunale di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.

Il Comune provvede, altresì, alla cancellazione dalla graduatoria di coloro che rinunciano all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate. Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella di cui alla lettera c. dei requisiti per l'assegnazione.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'ente gestore, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria.

In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna all'autorecupero anticipando le spese dell'intervento che saranno, in tutto o in parte, decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato tra le parti.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di assegnazione con autorecupero non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso di cui alle presenti disposizioni, fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

Sanzioni

Premesso che il Comune di Coreglia Ligure e A.R.T.E. Genova possono:

- effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute;
- verificare la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda presentati in tempo utile;
- richiedere o acquisire direttamente dai propri uffici, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;
- verificare a campione il possesso dei requisiti di cui al presente Bando nella misura minima del 50% delle domande pervenute;
- disporre, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali,

si avvisa che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

Protezione dati Personali - Informativa (art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n.2016/679)

La presente informativa sulla privacy descrive per quali finalità A.R.T.E. Genova raccoglie, utilizza, tratta e comunica i tuoi dati personali, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Si rimanda all'informativa privacy pubblicata su www.arte.ge.it per il trattamento dei dati forniti dall'utente in relazione all'accesso e all'utilizzo del Sito e dei servizi forniti tramite il Sito.

Titolare del trattamento

A.R.T.E. Genova, con sede in Via B. Castello 3, 16121 - Genova, è l'Azienda che si occupa di gestire il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P.) di sua proprietà e per conto dei Comuni della provincia di Genova.

L'Azienda è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali e ne tutela la riservatezza e garantisce la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta, all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile.

Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sul trattamento dei tuoi dati personali.

I dati di contatto del Titolare sono: A.R.T.E. Genova, sede legale Via B. Castello 3, 16121 Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, Codice Fiscale n. 00488430109, telefono 01053901 – fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it - PEC: protocollo@pec.arte.ge.it

E' possibile contattare il Responsabile Protezione Dati scrivendo all'indirizzo mail privacy@arte.ge.it

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, identificativi, nonché eventualmente particolari o giudiziari, raccolti sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la richiesta di assegnazione di un alloggio di E.R.P. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie particolari di dati personali, così come qualificati dall'Articolo 9 del Regolamento, in particolare sullo stato di salute.

Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda i dati personali "comuni" aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito telefonico, composizione del nucleo familiare, certificazione ISE/ISEE, relativa alla situazione reddituale e patrimoniale di ciascun componente il nucleo familiare etc, la liceità del trattamento è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6 punto 1 lettera e) dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
- D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - art 2-ter (la norma di legge è costituita dalla stessa L.R. n. 10/2004 e ss.mm.ii.).

Per quanto riguarda le categorie particolare di dati personali quali, ad esempio, lo stato di salute (per es. documentazione specialistica rilasciata da organismi sanitari pubblici), la situazione di disagio sociale (es. Relazioni e/o provvedimenti dei servizi Sociali del Comune di competenza, delle Forze di Polizia o degli Organi Giudiziari competenti), l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose la liceità è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 9 punto 2 lettera g) motivi di interesse pubblico rilevante;

- D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - art 2-sexies lettera m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

Destinatari

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9 del Regolamento):

- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
- soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
- Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici;
- Amministrazione comunale di Coreglia Ligure;

Entrambe le graduatorie, la provvisoria e la definitiva, saranno pubblicate sul sito e sull'albo del Comune di Coreglia Ligure e sul sito di A.R.T.E. Genova con indicazione del solo numero di pratica registrato dai competenti uffici del Titolare.

Ulteriori informazioni fornite agli interessati

- a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.
- b) L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.
- c) L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l'interessato.
- d) L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.
- f) L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare per l'archiviazione storica.

Pubblicazione del bando

Il presente bando sarà pubblicato per giorni **30** nel sito aziendale di A.R.T.E. Genova e all'Albo Pretorio del Comune di Coreglia Ligure. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "L" ed alla Prefettura di Genova.

Inoltre potrà essere scaricato dal sito internet dell'A.R.T.E. Genova: www.arte.ge.it e da quello del Comune di Coreglia Ligure www.comune.coreglialigure.ge.it.

Norma finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 e ss.mm.ii. e alla Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 26/05/2023.

Data, 21/09/2023.

Il Dirigente della Struttura Affari Generali -
Coordinamento Attività Tecnico-Patrimoniali/
ad interim della Struttura Gestione
Ing. Giovanni Paolo Spanu



IL REPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Avv. Simone Stagnaro



